



\* 8 0 0 2 9 1 0 1 0 0 1 0 0 6 \*

**1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito**

<b>Finanziatore</b>	Avvera SpA - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)
<b>Intermediario del credito</b>	

**2. Caratteristiche principali del prodotto di credito**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto della pensione.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ _____ Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie già erogate dal Finanziatore, nonché quanto necessario all'estinzione di prestiti o altri finanziamenti di qualunque natura in corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Al rilascio dell'atto di benessere definitivo, o analoga dichiarazione, da parte dell'Amministrazione terza ceduta, previa estinzione delle altre cessioni/delegazioni in corso e/o liquidazioni provvisorie già erogate sul finanziamento in richiesta, il cui ammontare sarà trattenuto dall'importo totale del credito, tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul finanziamento fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo da erogare al consumatore medesimo calcolato al netto degli impegni da estinguere per altri finanziamenti in corso di ammortamento. Le liquidazioni provvisorie saranno restituite in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata.
<b>Durata del contratto di credito</b>	_____ mesi
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: Importo rata: € _____ Numero rate: _____  Periodicità della rata: mensile posticipata Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento "alla francese", ossia a rate costanti con interessi decrescenti e quota capitale crescente.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ _____
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. Tale vincolo è circoscritto al solo ammontare del debito residuo dovuto dal consumatore.

**3. Costi del credito**

<b>Tasso di interesse che si applica al contratto di credito</b>	Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: _____ %
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<p>• _____ %</p> <p><b>ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:</b></p> <p>Il TAEG, calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di Credito", comprende le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso fisso annuo nominale (TAN): _____ % pari a _____ è il tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.</li> <li>• <b>Commissioni di intermediazione:</b> pari a € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell'Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricercare la soluzione finanziaria di interesse del consumatore</li> <li>2) raccogliere e verificare preventivamente il corredo documentale</li> <li>3) provvedere al caricamento della richiesta di Finanziamento</li> <li>4) assistere il consumatore negli adempimenti necessari fino alla ricezione del credito.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica della documentazione precontrattuale;</li> <li>2) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e controllo anti-frode;</li> <li>3) delibera del Finanziamento;</li> <li>4) notifica ed eventuale registrazione del contratto.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuto in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente): € _____</li> </ul> <p>In caso di estinzione anticipata l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche: € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni)</li> <li>• <b>Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche:</b> € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni).</li> </ul>



\* 8 0 0 2 9 1 0 1 0 0 2 0 0 6 \*

**segue 3. Costi del credito**

<p><b>Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito</li> </ul> <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p><b>NO</b></p> <p>Per la cessione di quote della pensione è richiesta una copertura assicurativa che garantisca l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento contro il rischio di premorienza del consumatore. Il contratto assicurativo che fornisce detta garanzia è stipulato a proprio beneficio dal Finanziatore, che ne sostiene integralmente i relativi costi.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore.</p> <p><b>NO</b></p>
--	--

**3.1 Costi connessi**

<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di intermediazione: € _____</li> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____</li> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € _____ in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità elettronica.</li> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuta in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente) di € _____ e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € _____</li> </ul>
<p><b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b></p>	<p>Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al consumatore, le condizioni economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute il Finanziatore può addebitare al consumatore i seguenti oneri e spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto;</li> <li>• costi sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</li> </ul>

**4. Altri importanti aspetti legali**

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre, in caso di anticipata estinzione, sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato; non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge.</p> <p>In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno.</li> <li>2) 0,5% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ol> <p>In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>Non è dovuto alcun indennizzo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li> </ul> <p><b>Procedura di rimborso:</b> Il consumatore potrà richiedere l'estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia del proprio documento d'identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l'importo indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente.</p>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato immediatamente del rifiuto.</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula.</p>

**segue 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari**

<b>Autorità di Controllo</b>	Banca d'Italia
<b>Esercizio del diritto recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
<b>Legge applicabile e foro competente</b>	Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cedente.
<b>Lingua</b>	Il contratto di credito e le comunicazioni al Consumatore sono redatte in lingua italiana.
<b>Reclami e ricorsi</b>	<p>Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: <a href="mailto:recweb@credem.it">recweb@credem.it</a> oppure <a href="mailto:reclami@avverafinanziamenti.it">reclami@avverafinanziamenti.it</a>, o attraverso il sito internet (<a href="http://www.avverafinanziamenti.it">www.avverafinanziamenti.it</a>). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:</p>
<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</li><li>• all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.</li></ul> <p>Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.</p>

Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni ivi riportate.

Data	Luogo	Firmato dal Cliente
------	-------	---------------------



Dati Cedente

Table with fields: Cognome e nome, Codice fiscale, Luogo (provincia o Stato estero) e data di nascita, Estremi documento (tipo, n°, ente e luogo di rilascio, data scadenza), Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia), Recapito per invio corrispondenza (se diverso dalla residenza), Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente), E-mail, Cellulare, Telefono fisso, In quiescenza dal, Emolumento mensile netto €, Ente previdenziale ceduto

Il Cliente sottoscrittore del Contratto (di seguito anche solo, "Cliente", o "Cedente"), valendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, chiede a Avvera SpA (di seguito anche solo "Avvera", "Finanziaria" o "Cessionaria") l'erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione salvo buon fine (o pro-solvendo) di quote di tale pensione mensile (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") alle condizioni economiche previste dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e contrattuali stabilite dalle Norme e Condizioni Generali del Contratto qui allegate.

Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza prescelta dal Cliente

Form with two options: "modalità elettronica" (gratuita) tramite e-mail and "modalità cartacea": invio all'indirizzo sopraportato

Dati relativi alla Cessionaria

Table with fields: AVVERA SpA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. I.V.A. 02823390352, Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 800 258369 - Fax: +39 0522 583489 - E-mail: info@avverafinanziamenti.it - info@pec.avverafinanziamenti.it, IBAN conto corrente bancario, Intestato a, IBAN conto corrente postale, Intestato a

Il Cedente, inoltre, dichiara: • di rivestire la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per "consumatore" s'intende la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"); • che il Finanziamento non è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Table with fields: Data, Luogo, Firmato dal Cliente

Informativa precontrattuale (ai sensi del Titolo VI, capo II del DLgs. 1/9/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia)

Con riferimento al diritto a ricevere - prima della conclusione del contratto - una copia del contratto di credito idonea per la stipula, il Cedente, dichiara di essere stato informato di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto di credito e di aver ricevuto per tale motivo una copia completa del nuovo contratto di credito idonea per la stipula.

Table with fields: Data, Luogo, Firmato dal Cliente

Il Cedente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Norme e Condizioni Generali: art. 7-bis (autorizzazione da parte del Cedente all'accodamento, oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolute); art. 8 (Facoltà di rifiutare il finanziamento - Esenzione di responsabilità a favore della Finanziaria); art. 10 (Impegno del Cedente a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti e/o altre posizioni debitorie; pagamento immediato alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto anticipato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti); art. 12 quater (Prefinanziamento); art. 12 quinquies (Prefinanziamento - Clausola risolutiva espressa); art. 17 (Ritardo nel pagamento della rata - Modalità addebito costi per le attività extragiudiziali); art. 18 (Mancato pagamento della rata - Costi e penali); art. 19 (Costi e penali - Condizioni per la modifica); art. 20 - (Clausola risolutiva espressa); art. 23 (Decadenza dal beneficio del termine); art. 25 (Rinuncia del Cedente a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia; Manleva a favore della Finanziaria per le spese legali sostenute); art. 27 (Facoltà della Finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali - Modalità e diritto di recesso del Cedente); art. 31 (Reclami - Mediazione - Foro competente); art. 32 (Comunicazioni periodiche di trasparenza); art.33 (Comunicazioni al Cliente).

Table with fields: Data, Luogo, Firmato dal Cliente

Attestazione di avvenuta consegna di un esemplare del contratto

Il Cedente dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto di credito, comprensivo del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Table with fields: Data, Luogo, Firmato dal Cliente

Firma per accettazione di Avvera SpA - L'Amministratore Delegato (Lorenzo Montanari) with signature

L'incaricato per l'identificazione ai sensi del d. lgs. 231/07 e s.i.m., dichiara sotto la propria responsabilità che la firma apposta sulla presente richiesta è vera ed autentica ed è stata apposta personalmente dal cliente le cui generalità sono state perfettamente riportate sulla stessa richiesta. Dati e firma del soggetto incaricato alla vendita

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate n.128/E del 19/06/2019



Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione

1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un finanziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (di seguito anche solo "Cessione") di quote della pensione mensile del medesimo Cedente (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") regolato dalle condizioni economiche specificate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e disciplinato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, dalle norme del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d'ora in poi anche solo "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attuazione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque collegata al Finanziamento sono di seguito definiti anche "Normativa di Riferimento"). Il contratto, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere sottoscritto dal Consumatore con utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ). L'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva conclusione del processo di identificazione del Consumatore rilevante ai fini della concessione della FEQ e alla successiva accettazione scritta della presente richiesta da parte di Avvera.

2. Il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" è parte integrante e sostanziale del Contratto e riporta le condizioni economiche ad esso applicabili.

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (con gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote della pensione mensile dovuta al Cedente dall'Ente ceduto (per "Ente ceduto" s'intende l'Istituto di Previdenza o l'Ente Previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, vincolato a riconoscere al Cedente una pensione od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza). A questo fine il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo, previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

4. Il Finanziamento s'intende valido e concluso nel momento in cui il Cedente ha conoscenza dell'accettazione della richiesta da parte della Cessionaria mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

5. Il Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel Contratto sono veri e s'impegna a comunicare alla Finanziaria ogni variazione dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio e qualsiasi altra modifica che dovesse eventualmente verificarsi in merito a quanto dichiarato, restando tale impegno valido fino a quando perduri qualsiasi ragione di credito della Finanziaria.

6. Il Cedente dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima di essere vincolato dal Contratto: a) le informazioni pre-contrattuali contenute all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che gli è stato consegnato per presa visione; b) i chiarimenti adeguati che gli hanno consentito di valutare il contratto di credito proposto come adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, le caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conseguenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento. Il Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.

7. Il Contratto sarà notificato all'Ente ceduto, il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla pensione

percepita mensilmente dal Cedente ed al netto delle ritenute fiscali l'importo della "Rata" prevista dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a decorrere dal mese successivo alla notifica ai sensi di legge del presente atto, e così ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del Finanziamento. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente ove dovrà affluire la quota di pensione ceduta. La nuova modalità di versamento delle quote mensili sarà efficace nei confronti dell'Ente ceduto dal giorno della sua notifica. Il Cliente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il Contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà dell'Ente ceduto, nonché del Cliente, richiedere l'esibizione del contratto originale. Il Cedente dichiara di essere stato altresì informato ed accetta fin d'ora che è facoltà della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in ragione delle variazioni effettuate, a vario titolo, da parte dell'Ente ceduto sulle quote trattenute.

7-bis. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Finanziaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Finanziaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Finanziaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

8. L'erogazione del Finanziamento avverrà soltanto dopo il compimento di tutti gli adempimenti all'uopo propedeutici e necessari, quali la verifica della documentazione prodotta dal Cedente, la regolare notifica della suddetta Cessione all'Ente ceduto (ivi compreso il rilascio del bene di cui all'art. 11 che segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge eventualmente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e l'Ente ceduto, nonché alla natura giuridica di quest'ultimo. Il Cedente autorizza la Finanziaria a non procedere all'erogazione del Finanziamento a fronte di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo presentate dall'Ente ceduto (anche successivamente al rilascio del bene di cui all'art. 11 purché prima dell'erogazione del Finanziamento), a tal fine mallevando la Finanziaria da ogni responsabilità, anche nell'eventualità che la notifica della Cessione risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, risulti conclusa ai sensi della Normativa di Riferimento.

9. Il Cedente prende atto che l'importo erogato - relativo alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle commissioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espressamente indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" - sarà pari alla somma indicata alla voce «IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» riportata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", al lordo di eventuali Prefinanziamenti nonché estinzioni di precedenti prestiti o finanziamenti in corso di ammortamento.

10. Il Cedente autorizza, in modo espresso e senza necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed in un'unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, all'imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così come indicate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Il Cedente, inoltre, autorizza espressamente la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c. e senza ulteriore conferma di incarico, a destinare direttamente parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o deleghe di pagamento già in corso di ammortamento indicati nel modulo all'uovo messo a disposizione dalla Finanziaria e comprovati nella certificazione pensionistica rilasciata dall'Ente ceduto o documentazione similare. Analoga autorizzazione deve intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non a fronte di cessione di quote dell'emolumento. Resta fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento del Contratto, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.

Il Cedente si impegna, fin d'ora, a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posizioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predisposta dalla Finanziaria. Il Cedente prende infine atto che nessun compenso, commissione o remunerazione devono essere direttamente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante formale comunicazione scritta.

11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al momento della conclusione del Contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il bene di cui al contratto, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente ceduto erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico dell'Ente ceduto.

12. Il Cliente, quale servizio accessorio al Finanziamento e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può ottenere una liquidazione provvisoria sul Finanziamento (c.d. "Prefinanziamento"), alle regole di seguito riportate.

12 bis. Il Cliente si dichiara debitore nei confronti della Finanziaria dell'importo eventualmente richiesto a titolo di Prefinanziamento che si obbliga a restituire mediante rata unica, trattenuta dall'erogato del Finanziamento, imputandolo a diretta estinzione del Prefinanziamento. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» - di cui il Prefinanziamento costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione definitiva del Finanziamento - l'ammontare erogato a titolo di Prefinanziamento. L'estinzione del debito derivante dal Prefinanziamento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del Prefinanziamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finanziaria - le somme ricevute a titolo di Prefinanziamento. Il Prefinanziamento si intende concesso all'interesse nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l'intera sua durata.

12 ter. Il Prefinanziamento si intende valido e concluso nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a titolo di Prefinanziamento.

12 quater. Il Cliente si impegna a dare specifica

comunicazione dell'esistenza di vincoli sul trattamento pensionistico alla Finanziaria.

12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la risoluzione immediata del Prefinanziamento ex art. 1456 c.c.. Il rimborso dell'importo erogato dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione ex art. 1456 c.c.. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Prefinanziamento, la Finanziaria avrà facoltà di esigere la restituzione dell'importo erogato.

12 sexies. Al Prefinanziamento si applicano anche le regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli da 12 bis a 12 quinquies.

13. Il Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comunicazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Avvera SpA - Ufficio AVVDCQ - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE).

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo indicato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avverafinanziamenti.it, o fax al numero: +39 0522 583489 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 (quarantotto) ore successive; la lettera raccomandata s'intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini per esercitare il recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del presente articolo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Inoltre, il Cedente deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso esercitato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto eventualmente sottoscritti dal Cliente.

14. Il Cedente che abbia estinto anticipatamente il Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 che segue, potrà successivamente contrarre un nuovo finanziamento rimborsabile contro cessione di quote della pensione purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

15. Il Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria il finanziamento, anche prima della scadenza naturale del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In questo caso, il consumatore ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato, così come meglio illustrato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", recante anche la relativa procedura di rimborso ed un esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata. Non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di legge.

La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non potrà superare l'1 (uno) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è



\* 8 0 0 2 9 1 0 1 0 0 6 0 0 6 \*

**Segue Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione**

pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto di credito. Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 5, del TUB, l'indennizzo non è dovuto dal Cedente se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

**16.** Il Cedente che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della medesima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un'operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

**17.** In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiudiziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso.

**18.** In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile (ivi compreso l'inadempimento dell'Ente ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una dilazione di pagamento per le rate parziali o totalmente insolute, consentendone la restituzione oltre il termine della durata contrattuale inizialmente convenuta, senza applicazione di interessi, spese o penali.

**19.** Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 precedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali queste potranno essere modificate, sono riportate all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

**20.** La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice civile, nel caso d'inadempimento del Cedente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quinquies, 17, 18, 23, e 33 (ultimo capoverso) delle presenti Norme e Condizioni Generali.

**21.** Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa di cui all'art. 22 - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotto, così come previsto dalla Normativa di Riferimento.

**22.** A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premioria del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50, all'atto della conclusione del Contratto la Finanziaria stipula, con costi a proprio carico ed a proprio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento. Per effetto di tale polizza la premioria del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del Finanziamento scadute prima del decesso del

Cedente. A ricezione del residuo importo da parte della Finanziaria il debito si considera estinto.

**23.** Ai sensi dell'art. 1186 codice civile il Cedente incorrerà nella decadenza del beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse, ed inoltre, nel caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'ammontamento ad assegno, di ritardato o mancato versamento da parte dell'Ente ceduto anche di una sola delle rate pattuite.

**24.** Il presente contratto di finanziamento soggiace all'imposta di registro dovuta per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, tariffa parte I allegato A, articolo 2. L'imposta di bollo sul contratto nonché quella eventualmente dovuta su estratti di conto, note, conti e simili documenti, lettere ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, è a carico del Cedente. L'onere relativo alle spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente ceduto a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dell'emolumento cedibile come disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 180/1950.

**25.** Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente ceduto, la Finanziaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della Cessione, fatta salva l'adesione alle forme di tutela derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale, aziendale, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

**26.** Il Cedente consente fin d'ora che la Finanziaria ceda a terzi il Contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente. In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cedente può sempre opporre al nuovo Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Finanziaria, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile. Il Cedente è informato, ai sensi di legge, della cessione del credito, a meno che la Finanziaria, in accordo con il nuovo Cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cedente.

**27.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Finanziaria, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Finanziaria in forma scritta, mediante lettera semplice o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla Finanziaria il proprio recesso, le modifiche si intenderanno approvate dal Cedente stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

**28.** Il Cedente riconosce espressamente che le scritture contabili ed i relativi estratti della Finanziaria avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cedente e degli eventuali garanti anche in giudizio per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato dalla Finanziaria, ogni contraria eccezione rinunciata o rimossa.

**29.** Il Contratto, la documentazione collegata e le comunicazioni al Cedente sono redatte in lingua italiana.

**30.** Il Cedente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese:

- copia completa del Contratto aggiornato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; tale diritto non sussiste se la Finanziaria, al momento della richiesta, ha già comunicato al Cedente la propria intenzione di rifiutare la richiesta di Finanziamento;
- una tabella di ammortamento relativa al Finanziamento che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

**31.** Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it) oppure [reclami@avverafinanziamenti.it](mailto:reclami@avverafinanziamenti.it), o attraverso il sito internet ([www.avverafinanziamenti.it](http://www.avverafinanziamenti.it)). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.

Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per

chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cedente.

**32.** La Finanziaria fornisce al Cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente medesimo, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Cliente potrà decidere se ricevere tale comunicazione periodica, ai costi indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", in forma cartacea o mediante altro supporto durevole elettronico (gratuito) preventivamente prescelto dal Cliente nell'apposita sezione "Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza" del presente Contratto. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni può ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Finanziaria ha sostenuto per la relativa produzione.

**33.** Fermo quanto stabilito nell'articolo precedente relativamente alle comunicazioni periodiche di trasparenza, l'invio delle ulteriori comunicazioni al Cedente - quali ad esempio lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Finanziaria - viene effettuata dalla Finanziaria medesima, nel rispetto della normativa di riferimento, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. In tal senso, il Cedente riconosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione). Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di sistemi informatici, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di documento elettronico.

Qualora il Cedente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Finanziaria, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate dalla Finanziaria a mezzo posta cartacea, all'indirizzo di residenza del medesimo o altro indirizzo all'uopo comunicato per iscritto dal Cliente alla Finanziaria.

È fatto espresso divieto al Cedente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso gli agenti in attività finanziaria della Finanziaria (di seguito "agenti") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al Cedente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: agenti, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Finanziaria, che non siano legati al Cedente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, se ciò non è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.



\* 8 0 0 2 9 2 0 1 0 0 1 0 0 6 \*

**1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito**

<b>Finanziatore</b>	Avvera SpA - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)
<b>Intermediario del credito</b>	

**2. Caratteristiche principali del prodotto di credito**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto della pensione.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ _____ Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie già erogate dal Finanziatore, nonché quanto necessario all'estinzione di prestiti o altri finanziamenti di qualunque natura in corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Al rilascio dell'atto di benessere definitivo, o analoga dichiarazione, da parte dell'Amministrazione terza ceduta, previa estinzione delle altre cessioni/delegazioni in corso e/o liquidazioni provvisorie già erogate sul finanziamento in richiesta, il cui ammontare sarà trattenuto dall'importo totale del credito, tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul finanziamento fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo da erogare al consumatore medesimo calcolato al netto degli impegni da estinguere per altri finanziamenti in corso di ammortamento. Le liquidazioni provvisorie saranno restituite in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata.
<b>Durata del contratto di credito</b>	_____ mesi
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: Importo rata: € _____ Numero rate: _____  Periodicità della rata: mensile posticipata Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento "alla francese", ossia a rate costanti con interessi decrescenti e quota capitale crescente.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ _____
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. Tale vincolo è circoscritto al solo ammontare del debito residuo dovuto dal consumatore.

**3. Costi del credito**

<b>Tasso di interesse che si applica al contratto di credito</b>	Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: _____ %
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<p>• _____ %</p> <p><b>ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:</b></p> <p>Il TAEG, calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di Credito", comprende le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso fisso annuo nominale (TAN): _____ % pari a _____ è il tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.</li> <li>• <b>Commissioni di intermediazione:</b> pari a € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell'Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricercare la soluzione finanziaria di interesse del consumatore</li> <li>2) raccogliere e verificare preventivamente il corredo documentale</li> <li>3) provvedere al caricamento della richiesta di Finanziamento</li> <li>4) assistere il consumatore negli adempimenti necessari fino alla ricezione del credito.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica della documentazione precontrattuale;</li> <li>2) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e controllo anti-frode;</li> <li>3) delibera del Finanziamento;</li> <li>4) notifica ed eventuale registrazione del contratto.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuto in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente): € _____</li> </ul> <p>In caso di estinzione anticipata l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche: € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni)</li> <li>• <b>Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche:</b> € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni).</li> </ul>



\* 8 0 0 2 9 2 0 1 0 0 2 0 0 6 \*

**segue 3. Costi del credito**

<p><b>Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito</li> </ul> <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p><b>NO</b></p> <p>Per la cessione di quote della pensione è richiesta una copertura assicurativa che garantisca l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento contro il rischio di premorienza del consumatore. Il contratto assicurativo che fornisce detta garanzia è stipulato a proprio beneficio dal Finanziatore, che ne sostiene integralmente i relativi costi.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore.</p> <p><b>NO</b></p>
--	--

**3.1 Costi connessi**

<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di intermediazione: € _____</li> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____</li> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € _____ in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità elettronica.</li> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuta in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente) di € _____ e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € _____</li> </ul>
<p><b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b></p>	<p>Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al consumatore, le condizioni economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute il Finanziatore può addebitare al consumatore i seguenti oneri e spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto;</li> <li>• costi sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</li> </ul>

**4. Altri importanti aspetti legali**

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre, in caso di anticipata estinzione, sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato; non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge.</p> <p>In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno.</li> <li>2) 0,5% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ol> <p>In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>Non è dovuto alcun indennizzo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li> </ul> <p><b>Procedura di rimborso:</b> Il consumatore potrà richiedere l'estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia del proprio documento d'identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l'importo indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente.</p>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato immediatamente del rifiuto.</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula.</p>



**segue 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari**

<b>Autorità di Controllo</b>	Banca d'Italia
<b>Esercizio del diritto recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
<b>Legge applicabile e foro competente</b>	Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cedente.
<b>Lingua</b>	Il contratto di credito e le comunicazioni al Consumatore sono redatte in lingua italiana.
<b>Reclami e ricorsi</b>	<p>Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: <a href="mailto:recweb@credem.it">recweb@credem.it</a> oppure <a href="mailto:reclami@avverafinanziamenti.it">reclami@avverafinanziamenti.it</a>, o attraverso il sito internet (<a href="http://www.avverafinanziamenti.it">www.avverafinanziamenti.it</a>). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</li> <li>• all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.</li> </ul> <p>Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.</p>
<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b>	

**Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni ivi riportate.**

Data	Luogo	Firma Cliente 
------	-------	-------------------



Dati Cedente

Table with fields: Cognome e nome, Codice fiscale, Luogo (provincia o Stato estero) e data di nascita, Estremi documento (tipo, n°, ente e luogo di rilascio, data scadenza), Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia), Recapito per invio corrispondenza (se diverso dalla residenza), Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente), E-mail, Cellulare, Telefono fisso, In quiescenza dal, Emolumento mensile netto €, Ente previdenziale ceduto

Il Cliente sottoscrittore del Contratto (di seguito anche solo, "Cliente", o "Cedente"), valendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, chiede a Avvera SpA (di seguito anche solo "Avvera", "Finanziaria" o "Cessionaria") l'erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione salvo buon fine (o pro-solvendo) di quote di tale pensione mensile (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") alle condizioni economiche previste dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e contrattuali stabilite dalle Norme e Condizioni Generali del Contratto qui allegate.

Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza prescelta dal Cliente

Form with two options: "modalità elettronica" (gratuita) tramite e-mail and "modalità cartacea": invio all'indirizzo sopraportato

Dati relativi alla Cessionaria

Table with fields: AVVERA SpA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. I.V.A. 02823390352, Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 800 258369 - Fax: +39 0522 583489 - E-mail: info@avverafinanziamenti.it - info@pec.avverafinanziamenti.it, IBAN conto corrente bancario, Intestato a, IBAN conto corrente postale, Intestato a

Il Cedente, inoltre, dichiara: • di rivestire la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per "consumatore" s'intende la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"); • che il Finanziamento non è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Informativa precontrattuale (ai sensi del Titolo VI, capo II del DLgs. 1/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia)

Con riferimento al diritto a ricevere - prima della conclusione del contratto - una copia del contratto di credito idonea per la stipula, il Cedente, dichiara di essere stato informato di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto di credito e di aver ricevuto per tale motivo una copia completa del nuovo contratto di credito idonea per la stipula.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Il Cedente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Norme e Condizioni Generali: art. 7-bis (autorizzazione da parte del Cedente all'accodamento, oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolute); art. 8 (Facoltà di rifiutare il finanziamento - Esenzione di responsabilità a favore della Finanziaria); art. 10 (Impegno del Cedente a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti e/o altre posizioni debitorie; pagamento immediato alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto anticipato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti); art. 12 quater (Prefinanziamento); art. 12 quinquies (Prefinanziamento - Clausola risolutiva espressa); art. 17 (Ritardo nel pagamento della rata - Modalità addebito costi per le attività extragiudiziali); art. 18 (Mancato pagamento della rata - Costi e penali); art. 19 (Costi e penali - Condizioni per la modifica); art. 20 - (Clausola risolutiva espressa); art. 23 (Decadenza dal beneficio del termine); art. 25 (Rinuncia del Cedente a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia; Manleva a favore della Finanziaria per le spese legali sostenute); art. 27 (Facoltà della Finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali - Modalità e diritto di recesso del Cedente); art. 31 (Reclami - Mediazione - Foro competente); art. 32 (Comunicazioni periodiche di trasparenza); art.33 (Comunicazioni al Cliente).

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Attestazione di avvenuta consegna di un esemplare del contratto

Il Cedente dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto di credito, comprensivo del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Table with fields: L'incaricato per l'identificazione ai sensi del d. lgs. 231/07 e s.i.m., dichiara sotto la propria responsabilità che la firma apposta sulla presente richiesta è vera ed autentica ed è stata apposta personalmente dal cliente le cui generalità sono state perfettamente riportate sulla stessa richiesta. Dati e firma del soggetto incaricato alla vendita



Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione

1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un finanziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (di seguito anche solo "Cessione") di quote della pensione mensile del medesimo Cedente (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") regolato dalle condizioni economiche specificate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e disciplinato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, dalle norme del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d'ora in poi anche solo "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attuazione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque collegata al Finanziamento sono di seguito definiti anche "Normativa di Riferimento"). Il contratto, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere sottoscritto dal Consumatore con utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ). L'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva conclusione del processo di identificazione del Consumatore rilevante ai fini della concessione della FEQ e alla successiva accettazione scritta della presente richiesta da parte di Avvera.

2. Il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" è parte integrante e sostanziale del Contratto e riporta le condizioni economiche ad esso applicabili.

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (con gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote della pensione mensile dovuta al Cedente dall'Ente ceduto (per "Ente ceduto" s'intende l'Istituto di Previdenza o l'Ente Previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, vincolato a riconoscere al Cedente una pensione od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza). A questo fine il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo, previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

4. Il Finanziamento s'intende valido e concluso nel momento in cui il Cedente ha conoscenza dell'accettazione della richiesta da parte della Cessionaria mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

5. Il Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel Contratto sono veri e s'impegna a comunicare alla Finanziaria ogni variazione dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio e qualsiasi altra modifica che dovesse eventualmente verificarsi in merito a quanto dichiarato, restando tale impegno valido fino a quando perduri qualsiasi ragione di credito della Finanziaria.

6. Il Cedente dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima di essere vincolato dal Contratto: a) le informazioni pre-contrattuali contenute all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che gli è stato consegnato per presa visione; b) i chiarimenti adeguati che gli hanno consentito di valutare il contratto di credito proposto come adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, le caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conseguenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento. Il Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.

7. Il Contratto sarà notificato all'Ente ceduto, il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla pensione

percepita mensilmente dal Cedente ed al netto delle ritenute fiscali l'importo della "Rata" prevista dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a decorrere dal mese successivo alla notifica ai sensi di legge del presente atto, e così ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del Finanziamento. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente ove dovrà affluire la quota di pensione ceduta. La nuova modalità di versamento delle quote mensili sarà efficace nei confronti dell'Ente ceduto dal giorno della sua notifica. Il Cedente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il Contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà dell'Ente ceduto, nonché del Cliente, richiedere l'esibizione del contratto originale. Il Cedente dichiara di essere stato altresì informato ed accetta fin d'ora che è facoltà della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in ragione delle variazioni effettuate, a vario titolo, da parte dell'Ente ceduto sulle quote trattenute.

7-bis. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Finanziaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Finanziaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Finanziaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

8. L'erogazione del Finanziamento avverrà soltanto dopo il compimento di tutti gli adempimenti all'uopo propedeutici e necessari, quali la verifica della documentazione prodotta dal Cedente, la regolare notifica della suddetta Cessione all'Ente ceduto (ivi compreso il rilascio del bene di cui all'art. 11 che segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge eventualmente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e l'Ente ceduto, nonché alla natura giuridica di quest'ultimo. Il Cedente autorizza la Finanziaria a non procedere all'erogazione del Finanziamento a fronte di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo presentate dall'Ente ceduto (anche successivamente al rilascio del bene di cui all'art. 11 purché prima dell'erogazione del Finanziamento), a tal fine mallevando la Finanziaria da ogni responsabilità, anche nell'eventualità che la notifica della Cessione risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, risulti conclusa ai sensi della Normativa di Riferimento.

9. Il Cedente prende atto che l'importo erogato - relativo alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle commissioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espressamente indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" - sarà pari alla somma indicata alla voce «IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» riportata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", al lordo di eventuali Prefinanziamenti nonché estinzioni di precedenti prestiti o finanziamenti in corso di ammortamento.

10. Il Cedente autorizza, in modo espresso e senza necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed in un'unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, all'imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così come indicate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Il Cedente, inoltre, autorizza espressamente la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c. e senza ulteriore conferma di incarico, a destinare direttamente parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o deleghe di pagamento già in corso di ammortamento indicati nel modulo all'uopo messo a disposizione dalla Finanziaria e comprovati nella certificazione pensionistica rilasciata dall'Ente ceduto o documentazione similare. Analoga autorizzazione deve intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non a fronte di cessione di quote dell'emolumento. Resta fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento del Contratto, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.

Il Cedente si impegna, fin d'ora, a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posizioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predisposta dalla Finanziaria. Il Cedente prende infine atto che nessun compenso, commissione o remunerazione devono essere direttamente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante formale comunicazione scritta.

11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al momento della conclusione del Contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il bene di cui al presente contratto, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente ceduto erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico dell'Ente ceduto.

12. Il Cliente, quale servizio accessorio al Finanziamento e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può ottenere una liquidazione provvisoria sul Finanziamento (c.d. "Prefinanziamento"), alle regole di seguito riportate.

12 bis. Il Cliente si dichiara debitore nei confronti della Finanziaria dell'importo eventualmente richiesto a titolo di Prefinanziamento che si obbliga a restituire mediante rata unica, trattenuta dall'erogato del Finanziamento, imputandolo a diretta estinzione del Prefinanziamento. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» - di cui il Prefinanziamento costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione definitiva del Finanziamento - l'ammontare erogato a titolo di Prefinanziamento. L'estinzione del debito derivante dal Prefinanziamento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del Prefinanziamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finanziaria - le somme ricevute a titolo di Prefinanziamento. Il Prefinanziamento si intende concesso all'interesse nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l'intera sua durata.

12 ter. Il Prefinanziamento si intende valido e concluso nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a titolo di Prefinanziamento.

12 quater. Il Cliente si impegna a dare specifica

comunicazione dell'esistenza di vincoli sul trattamento pensionistico alla Finanziaria.

12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la risoluzione immediata del Prefinanziamento ex art. 1456 c.c.. Il rimborso dell'importo erogato dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione ex art. 1456 c.c.. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Prefinanziamento, la Finanziaria avrà facoltà di esigere la restituzione dell'importo erogato.

12 sexies. Al Prefinanziamento si applicano anche le regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli da 12 bis a 12 quinquies.

13. Il Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comunicazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Avvera SpA - Ufficio AVVDCQ - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE).

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo indicato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avverafinanziamenti.it, o fax al numero: +39 0522 583489 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 (quarantotto) ore successive; la lettera raccomandata s'intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini per esercitare il recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del presente articolo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Inoltre, il Cedente deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso esercitato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto eventualmente sottoscritti dal Cliente.

14. Il Cedente che abbia estinto anticipatamente il Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 che segue, potrà successivamente contrarre un nuovo finanziamento rimborsabile contro cessione di quote della pensione purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

15. Il Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria il finanziamento, anche prima della scadenza naturale del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In questo caso, il consumatore ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato, così come meglio illustrato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", recante anche la relativa procedura di rimborso ed un esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata. Non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di legge.

La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non potrà superare l'1 (uno) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è



\* 8 0 0 2 9 2 0 1 0 0 6 0 0 6 \*

**Segue Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione**

pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto di credito. Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 5, del TUB, l'indennizzo non è dovuto dal Cedente se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

**16.** Il Cedente che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della medesima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un'operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

**17.** In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiudiziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso.

**18.** In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile (ivi compreso l'inadempimento dell'Ente ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una dilazione di pagamento per le rate parziali o totalmente insolute, consentendone la restituzione oltre il termine della durata contrattuale inizialmente convenuta, senza applicazione di interessi, spese o penali.

**19.** Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 precedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali queste potranno essere modificate, sono riportate all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

**20.** La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice civile, nel caso d'inadempimento del Cedente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quinquies, 17, 18, 23, e 33 (ultimo capoverso) delle presenti Norme e Condizioni Generali.

**21.** Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa di cui all'art. 22 - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotto, così come previsto dalla Normativa di Riferimento.

**22.** A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premioria del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50, all'atto della conclusione del Contratto la Finanziaria stipula, con costi a proprio carico ed a proprio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento. Per effetto di tale polizza la premioria del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del Finanziamento scadute prima del decesso del

Cedente. A ricezione del residuo importo da parte della Finanziaria il debito si considera estinto.

**23.** Ai sensi dell'art. 1186 codice civile il Cedente incorrerà nella decadenza del beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse, ed inoltre, nel caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'ammortamento ad assegno, di ritardato o mancato versamento da parte dell'Ente ceduto anche di una sola delle rate pattuite.

**24.** Il presente contratto di finanziamento soggiace all'imposta di registro dovuta per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, tariffa parte I allegato A, articolo 2. L'imposta di bollo sul contratto nonché quella eventualmente dovuta su estratti di conto, note, conti e simili documenti, lettere ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, è a carico del Cedente. L'onere relativo alle spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente ceduto a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dell'emolumento cedibile come disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 180/1950.

**25.** Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente ceduto, la Finanziaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della Cessione, fatta salva l'adesione alle forme di tutela derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale, aziendale, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

**26.** Il Cedente consente fin d'ora che la Finanziaria ceda a terzi il Contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente. In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cedente può sempre opporre al nuovo Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Finanziaria, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile. Il Cedente è informato, ai sensi di legge, della cessione del credito, a meno che la Finanziaria, in accordo con il nuovo Cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cedente.

**27.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Finanziaria, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Finanziaria in forma scritta, mediante lettera semplice o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla Finanziaria il proprio recesso, le modifiche si intenderanno approvate dal Cedente stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

**28.** Il Cedente riconosce espressamente che le scritture contabili ed i relativi estratti della Finanziaria avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cedente e degli eventuali garanti anche in giudizio per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato dalla Finanziaria, ogni contraria eccezione rinunciata o rimossa.

**29.** Il Contratto, la documentazione collegata e le comunicazioni al Cedente sono redatte in lingua italiana.

**30.** Il Cedente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese:

- copia completa del Contratto aggiornato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; tale diritto non sussiste se la Finanziaria, al momento della richiesta, ha già comunicato al Cedente la propria intenzione di rifiutare la richiesta di Finanziamento;
- una tabella di ammortamento relativa al Finanziamento che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

**31.** Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it) oppure [reclami@avverafinanziamenti.it](mailto:reclami@avverafinanziamenti.it), o attraverso il sito internet ([www.avverafinanziamenti.it](http://www.avverafinanziamenti.it)). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.

Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per

chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cedente.

**32.** La Finanziaria fornisce al Cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente medesimo, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Cliente potrà decidere se ricevere tale comunicazione periodica, ai costi indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", in forma cartacea o mediante altro supporto durevole elettronico (gratuito) preventivamente prescelto dal Cliente nell'apposita sezione "Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza" del presente Contratto. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni può ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Finanziaria ha sostenuto per la relativa produzione.

**33.** Fermo quanto stabilito nell'articolo precedente relativamente alle comunicazioni periodiche di trasparenza, l'invio delle ulteriori comunicazioni al Cedente - quali ad esempio lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Finanziaria - viene effettuata dalla Finanziaria medesima, nel rispetto della normativa di riferimento, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. In tal senso, il Cedente riconosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione). Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di sistemi informatici, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di documento elettronico.

Qualora il Cedente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Finanziaria, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate dalla Finanziaria a mezzo posta cartacea, all'indirizzo di residenza del medesimo o altro indirizzo all'uopo comunicato per iscritto dal Cliente alla Finanziaria.

È fatto espresso divieto al Cedente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso gli agenti in attività finanziaria della Finanziaria (di seguito "agenti") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al Cedente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: agenti, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Finanziaria, che non siano legati al Cedente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, se ciò non è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.



\* 8 0 0 2 9 3 0 1 0 0 1 0 0 6 \*

**1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito**

<b>Finanziatore</b>	Avvera SpA - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)
<b>Intermediario del credito</b>	

**2. Caratteristiche principali del prodotto di credito**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto della pensione.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ _____ Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie già erogate dal Finanziatore, nonché quanto necessario all'estinzione di prestiti o altri finanziamenti di qualunque natura in corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Al rilascio dell'atto di benessere definitivo, o analoga dichiarazione, da parte dell'Amministrazione terza ceduta, previa estinzione delle altre cessioni/delegazioni in corso e/o liquidazioni provvisorie già erogate sul finanziamento in richiesta, il cui ammontare sarà trattenuto dall'importo totale del credito, tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul finanziamento fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo da erogare al consumatore medesimo calcolato al netto degli impegni da estinguere per altri finanziamenti in corso di ammortamento. Le liquidazioni provvisorie saranno restituite in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata.
<b>Durata del contratto di credito</b>	_____ mesi
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: Importo rata: € _____ Numero rate: _____  Periodicità della rata: mensile posticipata Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento "alla francese", ossia a rate costanti con interessi decrescenti e quota capitale crescente.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ _____
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. Tale vincolo è circoscritto al solo ammontare del debito residuo dovuto dal consumatore.

**3. Costi del credito**

<b>Tasso di interesse che si applica al contratto di credito</b>	Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: _____ %
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<p>• _____ %</p> <p><b>ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:</b></p> <p>Il TAEG, calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di Credito", comprende le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso fisso annuo nominale (TAN): _____ % pari a _____ è il tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.</li> <li>• <b>Commissioni di intermediazione:</b> pari a € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell'Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricercare la soluzione finanziaria di interesse del consumatore</li> <li>2) raccogliere e verificare preventivamente il corredo documentale</li> <li>3) provvedere al caricamento della richiesta di Finanziamento</li> <li>4) assistere il consumatore negli adempimenti necessari fino alla ricezione del credito.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica della documentazione precontrattuale;</li> <li>2) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e controllo anti-frode;</li> <li>3) delibera del Finanziamento;</li> <li>4) notifica ed eventuale registrazione del contratto.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuto in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente): € _____</li> </ul> <p>In caso di estinzione anticipata l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche: € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni)</li> <li>• <b>Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche:</b> € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni).</li> </ul>



\* 8 0 0 2 9 3 0 1 0 0 2 0 0 6 \*

**segue 3. Costi del credito**

<p><b>Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito</li> </ul> <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p><b>NO</b></p> <p>Per la cessione di quote della pensione è richiesta una copertura assicurativa che garantisca l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento contro il rischio di premorienza del consumatore. Il contratto assicurativo che fornisce detta garanzia è stipulato a proprio beneficio dal Finanziatore, che ne sostiene integralmente i relativi costi.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore.</p> <p><b>NO</b></p>
--	--

**3.1 Costi connessi**

<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di intermediazione: € _____</li> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____</li> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € _____ in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità elettronica.</li> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuta in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente) di € _____ e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € _____</li> </ul>
<p><b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b></p>	<p>Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al consumatore, le condizioni economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute il Finanziatore può addebitare al consumatore i seguenti oneri e spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto;</li> <li>• costi sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</li> </ul>

**4. Altri importanti aspetti legali**

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre, in caso di anticipata estinzione, sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato; non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge.</p> <p>In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno.</li> <li>2) 0,5% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ol> <p>In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>Non è dovuto alcun indennizzo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li> </ul> <p><b>Procedura di rimborso:</b> Il consumatore potrà richiedere l'estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia del proprio documento d'identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l'importo indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente.</p>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato immediatamente del rifiuto.</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula.</p>



### segue 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari

<b>Autorità di Controllo</b>	Banca d'Italia
<b>Esercizio del diritto recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
<b>Legge applicabile e foro competente</b>	Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cedente.
<b>Lingua</b>	Il contratto di credito e le comunicazioni al Consumatore sono redatte in lingua italiana.
<b>Reclami e ricorsi</b>	<p>Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: <a href="mailto:recweb@credem.it">recweb@credem.it</a> oppure <a href="mailto:reclami@avverafinanziamenti.it">reclami@avverafinanziamenti.it</a>, o attraverso il sito internet (<a href="http://www.avverafinanziamenti.it">www.avverafinanziamenti.it</a>). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</li><li>• all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.</li></ul> <p>Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.</p>
<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b>	

Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni ivi riportate.

Data	Luogo	Firma Cliente 
------	-------	-------------------



Dati Cedente

Table with fields: Cognome e nome, Codice fiscale, Luogo (provincia o Stato estero) e data di nascita, Estremi documento (tipo, n°, ente e luogo di rilascio, data scadenza), Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia), Recapito per invio corrispondenza (se diverso dalla residenza), Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente), E-mail, Cellulare, Telefono fisso, In quiescenza dal, Emolumento mensile netto €, Ente previdenziale ceduto

Il Cliente sottoscrittore del Contratto (di seguito anche solo, "Cliente", o "Cedente"), valendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, chiede a Avvera SpA (di seguito anche solo "Avvera", "Finanziaria" o "Cessionaria") l'erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione salvo buon fine (o pro-solvendo) di quote di tale pensione mensile (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") alle condizioni economiche previste dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e contrattuali stabilite dalle Norme e Condizioni Generali del Contratto qui allegate.

Il Cedente dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati sul presente modulo di richiesta di Finanziamento sono completi e veritieri e che, per tutto quanto non espressamente indicato, fa riferimento alla documentazione prodotta ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza prescelta dal Cliente

Form with fields: "modalità elettronica" (gratuita) tramite e-mail, "modalità cartacea": invio all'indirizzo sopraportato

Dati relativi alla Cessionaria

Table with fields: AVVERA SpA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. I.V.A. 02823390352, Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 800 258369 - Fax: +39 0522 583489 - E-mail: info@avverafinanziamenti.it - info@pec.avverafinanziamenti.it, IBAN conto corrente bancario, Intestato a, IBAN conto corrente postale, Intestato a

Il Cedente, inoltre, dichiara:

- di rivestire la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per "consumatore" s'intende la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta");
- che il Finanziamento non è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Informativa precontrattuale (ai sensi del Titolo VI, capo II del DLgs. 1/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia)

Con riferimento al diritto a ricevere - prima della conclusione del contratto - una copia del contratto di credito idonea per la stipula, il Cedente, dichiara di essere stato informato di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto di credito e di aver ricevuto per tale motivo una copia completa del nuovo contratto di credito idonea per la stipula.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Il Cedente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Norme e Condizioni Generali: art. 7-bis (autorizzazione da parte del Cedente all'accodamento, oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolute); art. 8 (Facoltà di rifiutare il finanziamento - Esenzione di responsabilità a favore della Finanziaria); art. 10 (Impegno del Cedente a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti e/o altre posizioni debitorie; pagamento immediato alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto anticipato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti); art. 12 quater (Prefinanziamento); art. 12 quinquies (Prefinanziamento - Clausola risolutiva espressa); art. 17 (Ritardo nel pagamento della rata - Modalità addebito costi per le attività extragiudiziali); art. 18 (Mancato pagamento della rata - Costi e penali); art. 19 (Costi e penali - Condizioni per la modifica); art. 20 - (Clausola risolutiva espressa); art. 23 (Decadenza dal beneficio del termine); art. 25 (Rinuncia del Cedente a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia; Manleva a favore della Finanziaria per le spese legali sostenute); art. 27 (Facoltà della Finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali - Modalità e diritto di recesso del Cedente); art. 31 (Reclami - Mediazione - Foro competente); art. 32 (Comunicazioni periodiche di trasparenza); art.33 (Comunicazioni al Cliente).

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Attestazione di avvenuta consegna di un esemplare del contratto

Il Cedente dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto di credito, comprensivo del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente

Firma per accettazione di Avvera SpA - L'Amministratore Delegato (Lorenzo Montanari)

L'incaricato per l'identificazione ai sensi del d. lgs. 231/07 e s.i.m., dichiara sotto la propria responsabilità che la firma apposta sulla presente richiesta è vera ed autentica ed è stata apposta personalmente dal cliente le cui generalità sono state perfettamente riportate sulla stessa richiesta. Data e firma del soggetto incaricato alla vendita

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate n.128/E del 19/06/2019





Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione

1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un finanziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (di seguito anche solo "Cessione") di quote della pensione mensile del medesimo Cedente (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") regolato dalle condizioni economiche specificate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e disciplinato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, dalle norme del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d'ora in poi anche solo "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attuazione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque collegata al Finanziamento sono di seguito definiti anche "Normativa di Riferimento"). Il contratto, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere sottoscritto dal Consumatore con utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ). L'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva conclusione del processo di identificazione del Consumatore rilevante ai fini della concessione della FEQ e alla successiva accettazione scritta della presente richiesta da parte di Avvera.

2. Il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" è parte integrante e sostanziale del Contratto e riporta le condizioni economiche ad esso applicabili.

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (con gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote della pensione mensile dovuta al Cedente dall'Ente ceduto (per "Ente ceduto" s'intende l'Istituto di Previdenza o l'Ente Previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, vincolato a riconoscere al Cedente una pensione od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza). A questo fine il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo, previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

4. Il Finanziamento s'intende valido e concluso nel momento in cui il Cedente ha conoscenza dell'accettazione della richiesta da parte della Cessionaria mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

5. Il Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel Contratto sono veri e s'impegna a comunicare alla Finanziaria ogni variazione dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio e qualsiasi altra modifica che dovesse eventualmente verificarsi in merito a quanto dichiarato, restando tale impegno valido fino a quando perduri qualsiasi ragione di credito della Finanziaria.

6. Il Cedente dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima di essere vincolato dal Contratto: a) le informazioni pro-contrattuali contenute all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che gli è stato consegnato per presa visione; b) i chiarimenti adeguati che gli hanno consentito di valutare il contratto di credito proposto come adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, le caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conseguenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento. Il Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.

7. Il Contratto sarà notificato all'Ente ceduto, il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla pensione

percepita mensilmente dal Cedente ed al netto delle ritenute fiscali l'importo della "Rata" prevista dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a decorrere dal mese successivo alla notifica ai sensi di legge del presente atto, e così ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del Finanziamento. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente ove dovrà affluire la quota di pensione ceduta. La nuova modalità di versamento delle quote mensili sarà efficace nei confronti dell'Ente ceduto dal giorno della sua notifica. Il Cedente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il Contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà dell'Ente ceduto, nonché del Cliente, richiedere l'esibizione del contratto originale. Il Cedente dichiara di essere stato altresì informato ed accetta fin d'ora che è facoltà della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in ragione delle variazioni effettuate, a vario titolo, da parte dell'Ente ceduto sulle quote trattenute.

7-bis. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Finanziaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Finanziaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Finanziaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

8. L'erogazione del Finanziamento avverrà soltanto dopo il compimento di tutti gli adempimenti all'uopo propedeutici e necessari, quali la verifica della documentazione prodotta dal Cedente, la regolare notifica della suddetta Cessione all'Ente ceduto (ivi compreso il rilascio del bene di cui all'art. 11 che segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge eventualmente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e l'Ente ceduto, nonché alla natura giuridica di quest'ultimo. Il Cedente autorizza la Finanziaria a non procedere all'erogazione del Finanziamento a fronte di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo presentate dall'Ente ceduto (anche successivamente al rilascio del bene di cui all'art. 11 purché prima dell'erogazione del Finanziamento), a tal fine mallevando la Finanziaria da ogni responsabilità, anche nell'eventualità che la notifica della Cessione risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, risulti conclusa ai sensi della Normativa di Riferimento.

9. Il Cedente prende atto che l'importo erogato - relativo alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle commissioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espressamente indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" - sarà pari alla somma indicata alla voce «IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» riportata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", al lordo di eventuali Prefinanziamenti nonché estinzioni di precedenti prestiti o finanziamenti in corso di ammortamento.

10. Il Cedente autorizza, in modo espresso e senza necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed in un'unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, all'imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così come indicate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Il Cedente, inoltre, autorizza espressamente la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c. e senza ulteriore conferma di incarico, a destinare direttamente parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o deleghe di pagamento già in corso di ammortamento indicati nel modulo all'uovo messo a disposizione dalla Finanziaria e comprovati nella certificazione pensionistica rilasciata dall'Ente ceduto o documentazione similare. Analoga autorizzazione deve intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non a fronte di cessione di quote dell'emolumento. Resta fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento del Contratto, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.

Il Cedente si impegna, fin d'ora, a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posizioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predisposta dalla Finanziaria. Il Cedente prende infine atto che nessun compenso, commissione o remunerazione devono essere direttamente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante formale comunicazione scritta.

11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al momento della conclusione del Contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il bene di cui al presente contratto, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente ceduto erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico dell'Ente ceduto.

12. Il Cliente, quale servizio accessorio al Finanziamento e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può ottenere una liquidazione provvisoria sul Finanziamento (c.d. "Prefinanziamento"), alle regole di seguito riportate.

12 bis. Il Cliente si dichiara debitore nei confronti della Finanziaria dell'importo eventualmente richiesto a titolo di Prefinanziamento che si obbliga a restituire mediante rata unica, trattenuta dall'erogato del Finanziamento, imputandolo a diretta estinzione del Prefinanziamento. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» - di cui il Prefinanziamento costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione definitiva del Finanziamento - l'ammontare erogato a titolo di Prefinanziamento. L'estinzione del debito derivante dal Prefinanziamento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del Prefinanziamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finanziaria - le somme ricevute a titolo di Prefinanziamento. Il Prefinanziamento si intende concesso all'interesse nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l'intera sua durata.

12 ter. Il Prefinanziamento si intende valido e concluso nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a titolo di Prefinanziamento.

12 quater. Il Cliente si impegna a dare specifica

comunicazione dell'esistenza di vincoli sul trattamento pensionistico alla Finanziaria.

12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la risoluzione immediata del Prefinanziamento ex art. 1456 c.c.. Il rimborso dell'importo erogato dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione ex art. 1456 c.c.. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Prefinanziamento, la Finanziaria avrà facoltà di esigere la restituzione dell'importo erogato.

12 sexies. Al Prefinanziamento si applicano anche le regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli da 12 bis a 12 quinquies.

13. Il Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comunicazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Avvera SpA - Ufficio AVVDCQ - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE).

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo indicato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avverafinanziamenti.it, o fax al numero: +39 0522 583489 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 (quarantotto) ore successive; la lettera raccomandata s'intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini per esercitare il recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del presente articolo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Inoltre, il Cedente deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso esercitato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto eventualmente sottoscritti dal Cliente.

14. Il Cedente che abbia estinto anticipatamente il Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 che segue, potrà successivamente contrarre un nuovo finanziamento rimborsabile contro cessione di quote della pensione purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

15. Il Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria il finanziamento, anche prima della scadenza naturale del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In questo caso, il consumatore ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato, così come meglio illustrato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", recante anche la relativa procedura di rimborso ed un esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata. Non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di legge.

La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non potrà superare l'1 (uno) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è



\* 8 0 0 2 9 3 0 1 0 0 6 0 0 6 \*

**Segue Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione**

pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto di credito. Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 5, del TUB, l'indennizzo non è dovuto dal Cedente se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

**16.** Il Cedente che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della medesima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un'operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

**17.** In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiudiziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso.

**18.** In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa essa sia attribuibile (ivi compreso l'inadempimento dell'Ente ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una dilazione di pagamento per le rate parziali o totalmente insolute, consentendone la restituzione oltre il termine della durata contrattuale inizialmente convenuta, senza applicazione di interessi, spese o penali.

**19.** Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 precedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali queste potranno essere modificate, sono riportate all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

**20.** La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice civile, nel caso d'inadempimento del Cedente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quinquies, 17, 18, 23, e 33 (ultimo capoverso) delle presenti Norme e Condizioni Generali.

**21.** Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti alla copertura assicurativa di cui all'art. 22 - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotto, così come previsto dalla Normativa di Riferimento.

**22.** A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premioria del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50, all'atto della conclusione del Contratto la Finanziaria stipula, con costi a proprio carico ed a proprio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento. Per effetto di tale polizza la premioria del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del Finanziamento scadute prima del decesso del

Cedente. A ricezione del residuo importo da parte della Finanziaria il debito si considera estinto.

**23.** Ai sensi dell'art. 1186 codice civile il Cedente incorrerà nella decadenza del beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse, ed inoltre, nel caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'ammontamento ad assegno, di ritardato o mancato versamento da parte dell'Ente ceduto anche di una sola delle rate pattuite.

**24.** Il presente contratto di finanziamento soggiace all'imposta di registro dovuta per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, tariffa parte I allegato A, articolo 2. L'imposta di bollo sul contratto nonché quella eventualmente dovuta su estratti di conto, note, conti e simili documenti, lettere ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, è a carico del Cedente. L'onere relativo alle spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente ceduto a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dell'emolumento cedibile come disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 180/1950.

**25.** Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente ceduto, la Finanziaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della Cessione, fatta salva l'adesione alle forme di tutela derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale, aziendale, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

**26.** Il Cedente consente fin d'ora che la Finanziaria ceda a terzi il Contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente. In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cedente può sempre opporre al nuovo Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Finanziaria, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile. Il Cedente è informato, ai sensi di legge, della cessione del credito, a meno che la Finanziaria, in accordo con il nuovo Cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cedente.

**27.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Finanziaria, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Finanziaria in forma scritta, mediante lettera semplice o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla Finanziaria il proprio recesso, le modifiche si intenderanno approvate dal Cedente stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

**28.** Il Cedente riconosce espressamente che le scritture contabili ed i relativi estratti della Finanziaria avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cedente e degli eventuali garanti anche in giudizio per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato dalla Finanziaria, ogni contraria eccezione rinunciata o rimossa.

**29.** Il Contratto, la documentazione collegata e le comunicazioni al Cedente sono redatte in lingua italiana.

**30.** Il Cedente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese:

- copia completa del Contratto aggiornato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; tale diritto non sussiste se la Finanziaria, al momento della richiesta, ha già comunicato al Cedente la propria intenzione di rifiutare la richiesta di Finanziamento;
- una tabella di ammortamento relativa al Finanziamento che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

**31.** Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it) oppure [reclami@avverafinanziamenti.it](mailto:reclami@avverafinanziamenti.it), o attraverso il sito internet ([www.avverafinanziamenti.it](http://www.avverafinanziamenti.it)). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.

Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per

chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cedente.

**32.** La Finanziaria fornisce al Cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente medesimo, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Cliente potrà decidere se ricevere tale comunicazione periodica, ai costi indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", in forma cartacea o mediante altro supporto durevole elettronico (gratuito) preventivamente prescelto dal Cliente nell'apposita sezione "Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza" del presente Contratto. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni può ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Finanziaria ha sostenuto per la relativa produzione.

**33.** Fermo quanto stabilito nell'articolo precedente relativamente alle comunicazioni periodiche di trasparenza, l'invio delle ulteriori comunicazioni al Cedente - quali ad esempio lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Finanziaria - viene effettuata dalla Finanziaria medesima, nel rispetto della normativa di riferimento, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. In tal senso, il Cedente riconosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione). Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di sistemi informatici, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di documento elettronico.

Qualora il Cedente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Finanziaria, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate dalla Finanziaria a mezzo posta cartacea, all'indirizzo di residenza del medesimo o altro indirizzo all'uopo comunicato per iscritto dal Cliente alla Finanziaria.

È fatto espresso divieto al Cedente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso gli agenti in attività finanziaria della Finanziaria (di seguito "agenti") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al Cedente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: agenti, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Finanziaria, che non siano legati al Cedente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, se ciò non è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.



\* 8 0 0 2 9 4 0 1 0 0 1 0 0 6 \*

**1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito**

<b>Finanziatore</b>	Avvera SpA - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE)
<b>Intermediario del credito</b>	

**2. Caratteristiche principali del prodotto di credito**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote fino ad un quinto della pensione.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ _____ Da tale importo il consumatore autorizza a trattenere, senza necessità di ulteriori conferme, eventuali liquidazioni provvisorie già erogate dal Finanziatore, nonché quanto necessario all'estinzione di prestiti o altri finanziamenti di qualunque natura in corso di ammortamento con il Finanziatore o con altri enti eroganti.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	Al rilascio dell'atto di benessere definitivo, o analoga dichiarazione, da parte dell'Amministrazione terza ceduta, previa estinzione delle altre cessioni/delegazioni in corso e/o liquidazioni provvisorie già erogate sul finanziamento in richiesta, il cui ammontare sarà trattenuto dall'importo totale del credito, tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Il consumatore, previa opportuna valutazione del Finanziatore, può ottenere una o più liquidazioni provvisorie sul finanziamento fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo da erogare al consumatore medesimo calcolato al netto degli impegni da estinguere per altri finanziamenti in corso di ammortamento. Le liquidazioni provvisorie saranno restituite in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da corrispondersi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il Finanziamento non dovesse essere erogato, il consumatore sarà tenuto a rimborsare immediatamente, senza costi aggiuntivi, le somme ricevute in via anticipata.
<b>Durata del contratto di credito</b>	_____ mesi
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: Importo rata: € _____ Numero rate: _____  Periodicità della rata: mensile posticipata Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento "alla francese", ossia a rate costanti con interessi decrescenti e quota capitale crescente.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ _____
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Nel caso in cui il consumatore sia dipendente di azienda privata per ottenere il credito è richiesto il vincolo, ove consentito, del trattamento di fine rapporto maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, nonché delle altre competenze di fine servizio. Tale vincolo è circoscritto al solo ammontare del debito residuo dovuto dal consumatore.

**3. Costi del credito**

<b>Tasso di interesse che si applica al contratto di credito</b>	Tasso fisso annuo nominale (TAN) pari al: _____ %
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<p>• _____ %</p> <p><b>ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:</b></p> <p>Il TAEG, calcolato sull'importo totale del credito e per la durata del contratto indicati nella sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di Credito", comprende le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso fisso annuo nominale (TAN): _____ % pari a _____ è il tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.</li> <li>• <b>Commissioni di intermediazione:</b> pari a € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento e costituiscono la remunerazione dell'Intermediario del credito intervenuto nel contratto di credito per le seguenti attività preliminari alla concessione del credito e che si esauriscono con la concessione medesima:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricercare la soluzione finanziaria di interesse del consumatore</li> <li>2) raccogliere e verificare preventivamente il corredo documentale</li> <li>3) provvedere al caricamento della richiesta di Finanziamento</li> <li>4) assistere il consumatore negli adempimenti necessari fino alla ricezione del credito.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____ sono addebitate al consumatore al momento dell'erogazione del Finanziamento per attività concernenti la fase di formazione e perfezionamento del credito a titolo di:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifica della documentazione precontrattuale;</li> <li>2) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e controllo anti-frode;</li> <li>3) delibera del Finanziamento;</li> <li>4) notifica ed eventuale registrazione del contratto.</li> </ol> </li> </ul> <p>In caso di anticipata estinzione sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di attivazione pratica in misura proporzionale alla vita residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento (cd. criterio del "costo ammortizzato").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuto in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente): € _____</li> </ul> <p>In caso di estinzione anticipata l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge, non sarà restituita al cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche: € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni)</li> <li>• <b>Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche:</b> € _____ = (€ _____ per num. _____ comunicazioni).</li> </ul>



\* 8 0 0 2 9 4 0 1 0 0 2 0 0 6 \*

**segue 3. Costi del credito**

<p><b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito</li> </ul> <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p><b>NO</b></p> <p>Per la cessione di quote della pensione è richiesta una copertura assicurativa che garantisca l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento contro il rischio di premorienza del consumatore. Il contratto assicurativo che fornisce detta garanzia è stipulato a proprio beneficio dal Finanziatore, che ne sostiene integralmente i relativi costi.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento il consumatore non avrà diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dal Finanziatore.</p> <p><b>NO</b></p>
---	--

**3.1 Costi connessi**

<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissioni di intermediazione: € _____</li> <li>• Commissioni di attivazione pratica: € _____</li> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche annuali: € _____ in modalità cartacea; sempre gratuite in caso di modalità elettronica.</li> <li>• <b>Imposta di bollo sul contratto</b> (trattenuta in sede di liquidazione dall'importo erogato al cliente) di € _____ e sulle singole comunicazioni periodiche annuali di € _____</li> </ul>
<p><b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b></p>	<p>Avvera SpA, in presenza di giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole al consumatore, le condizioni economiche applicate al contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo od omissione del versamento delle quote cedute il Finanziatore può addebitare al consumatore i seguenti oneri e spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi per le attività extragiudiziali esperite dal Finanziatore, o da terzi da questo appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto;</li> <li>• costi sopportati dal Finanziatore per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</li> </ul>

**4. Altri importanti aspetti legali**

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Previsto, anche in forma parziale, con diritto del consumatore ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre, in caso di anticipata estinzione, sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato; non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto, prevista ai sensi di legge.</p> <p>In caso di rimborso anticipato sarà dovuto al Finanziatore un indennizzo pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno.</li> <li>2) 0,5% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li> </ol> <p>In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>Non è dovuto alcun indennizzo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li> </ul> <p><b>Procedura di rimborso:</b> Il consumatore potrà richiedere l'estinzione anticipata del proprio finanziamento rivolgendosi ad Avvera attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Finanziaria (via posta, fax, email, PEC) allegando una copia del proprio documento d'identità; una volta ricevuta la richiesta la Finanziaria provvederà, entro 10 giorni di calendario, ad inviare al cliente un conteggio di estinzione anticipata. Qualora il consumatore provveda a pagare l'importo indicato nel conteggio entro la data ivi riportata, il finanziamento si intenderà estinto anticipatamente.</p>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Se Avvera SpA rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore viene informato immediatamente del rifiuto.</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Ove richiesto, Avvera SpA provvede a consegnare gratuitamente al consumatore copia del contratto idonea per la stipula.</p>



\* 8 0 0 2 9 4 0 1 0 0 3 0 0 6 \*

**segue 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari**

<p><b>Autorità di Controllo</b></p>	<p>Banca d'Italia</p>
<p><b>Esercizio del diritto recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p><b>Legge applicabile e foro competente</b></p>	<p>Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cedente.</p>
<p><b>Lingua</b></p>	<p>Il contratto di credito e le comunicazioni al Consumatore sono redatte in lingua italiana.</p>
<p><b>Reclami e ricorsi</b></p> <p><b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b></p>	<p>Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: <a href="mailto:recweb@credem.it">recweb@credem.it</a> oppure <a href="mailto:reclami@avverafinanziamenti.it">reclami@avverafinanziamenti.it</a>, o attraverso il sito internet (<a href="http://www.avverafinanziamenti.it">www.avverafinanziamenti.it</a>). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</li> <li>• all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.</li> </ul> <p>Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.</p>

**Io richiedente dichiaro di aver ricevuto il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" relativo alla pratica sopraindicata e di accettare le condizioni e le informazioni ivi riportate.**

<p>Data</p>	<p>Luogo</p>	<p>Firma Cliente</p> 
-------------	--------------	--



Dati Cedente

Table with fields: Cognome e nome, Codice fiscale, Luogo (provincia o Stato estero) e data di nascita, Estremi documento (tipo, n°, ente e luogo di rilascio, data scadenza), Residenza (indirizzo, comune, CAP e provincia), Recapito per invio corrispondenza (se diverso dalla residenza), Cittadinanza: primaria e secondaria (se presente), E-mail, Cellulare, Telefono fisso, In quiescenza dal, Emolumento mensile netto €, Ente previdenziale ceduto

Il Cliente sottoscrittore del Contratto (di seguito anche solo, "Cliente", o "Cedente"), valendosi della facoltà di cedere il quinto della propria pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, chiede a Avvera SpA (di seguito anche solo "Avvera", "Finanziaria" o "Cessionaria") l'erogazione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione salvo buon fine (o pro-solvendo) di quote di tale pensione mensile (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") alle condizioni economiche previste dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e contrattuali stabilite dalle Norme e Condizioni Generali del Contratto qui allegate.

Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza prescelta dal Cliente

Form with two options: "modalità elettronica" (gratuita) tramite e-mail and "modalità cartacea": invio all'indirizzo sopraportato

Dati relativi alla Cessionaria

Table with fields: AVVERA SpA - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. I.V.A. 02823390352, Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 800 258369 - Fax: +39 0522 583489 - E-mail: info@avverafinanziamenti.it - info@pec.avverafinanziamenti.it, IBAN conto corrente bancario, Intestato a, IBAN conto corrente postale, Intestato a

Il Cedente, inoltre, dichiara: • di rivestire la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per "consumatore" s'intende la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"); • che il Finanziamento non è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente (with signature)

Informativa precontrattuale (ai sensi del Titolo VI, capo II del DLgs. 1/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia)

Con riferimento al diritto a ricevere - prima della conclusione del contratto - una copia del contratto di credito idonea per la stipula, il Cedente, dichiara di essere stato informato di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto di credito e di aver ricevuto per tale motivo una copia completa del nuovo contratto di credito idonea per la stipula.

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente (with signature)

Il Cedente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Norme e Condizioni Generali: art. 7-bis (autorizzazione da parte del Cedente all'accodamento, oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolute); art. 8 (Facoltà di rifiutare il finanziamento - Esenzione di responsabilità a favore della Finanziaria); art. 10 (Impegno del Cedente a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti e/o altre posizioni debitorie; pagamento immediato alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto anticipato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti); art. 12 quater (Prefinanziamento); art. 12 quinquies (Prefinanziamento - Clausola risolutiva espressa); art. 17 (Ritardo nel pagamento della rata - Modalità addebito costi per le attività extragiudiziali); art. 18 (Mancato pagamento della rata - Costi e penali); art. 19 (Costi e penali - Condizioni per la modifica); art. 20 - (Clausola risolutiva espressa); art. 23 (Decadenza dal beneficio del termine); art. 25 (Rinuncia del Cedente a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia; Manleva a favore della Finanziaria per le spese legali sostenute); art. 27 (Facoltà della Finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali - Modalità e diritto di recesso del Cedente); art. 31 (Reclami - Mediazione - Foro competente); art. 32 (Comunicazioni periodiche di trasparenza); art.33 (Comunicazioni al Cliente).

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente (with signature)

Attestazione di avvenuta consegna di un esemplare del contratto

Il Cedente dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto di credito, comprensivo del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Table with fields: Data, Luogo, Firma Cliente (with signature)

Firma per accettazione di Avvera SpA - L'Amministratore Delegato (Lorenzo Montanari) with signature

L'incaricato per l'identificazione ai sensi del d. lgs. 231/07 e s.i.m., dichiara sotto la propria responsabilità che la firma apposta sulla presente richiesta è vera ed autentica ed è stata apposta personalmente dal cliente le cui generalità sono state perfettamente riportate sulla stessa richiesta. Data e firma del soggetto incaricato alla vendita

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate n.128/E del 19/06/2019



Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione

1. Il presente contratto di credito ha ad oggetto un finanziamento, erogato dalla Finanziaria al Cedente, rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (di seguito anche solo "Cessione") di quote della pensione mensile del medesimo Cedente (di seguito anche solo "Finanziamento", "Contratto" o "Cessione") regolato dalle condizioni economiche specificate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e disciplinato dalle seguenti norme e condizioni generali e, in ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, dalle norme del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (d'ora in poi anche solo "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dalla normativa collegata (il TUB, le disposizioni di attuazione, entrambi i citati D.P.R. e la normativa comunque collegata al Finanziamento sono di seguito definiti anche "Normativa di Riferimento"). Il contratto, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere sottoscritto dal Consumatore con utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ). L'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva conclusione del processo di identificazione del Consumatore rilevante ai fini della concessione della FEQ e alla successiva accettazione scritta della presente richiesta da parte di Avvera.

2. Il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" è parte integrante e sostanziale del Contratto e riporta le condizioni economiche ad esso applicabili.

3. Il Finanziamento è rimborsabile mediante cessione salvo buon fine o pro-solvendo (con gli effetti previsti dagli articoli 1198 e 1260 del codice civile) di quote della pensione mensile dovuta al Cedente dall'Ente ceduto (per "Ente ceduto" s'intende l'Istituto di Previdenza o l'Ente Previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, vincolato a riconoscere al Cedente una pensione od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza). A questo fine il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo, previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

4. Il Finanziamento s'intende valido e concluso nel momento in cui il Cedente ha conoscenza dell'accettazione della richiesta da parte della Cessionaria mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

5. Il Cedente conferma che tutti i dati dichiarati nel Contratto sono veri e s'impegna a comunicare alla Finanziaria ogni variazione dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio e qualsiasi altra modifica che dovesse eventualmente verificarsi in merito a quanto dichiarato, restando tale impegno valido fino a quando perduri qualsiasi ragione di credito della Finanziaria.

6. Il Cedente dichiara e riconosce di aver ricevuto, prima di essere vincolato dal Contratto: a) le informazioni pre-contrattuali contenute all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che gli è stato consegnato per presa visione; b) i chiarimenti adeguati che gli hanno consentito di valutare il contratto di credito proposto come adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, le caratteristiche essenziali del prodotto nonché le conseguenze che potrebbero derivargli nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento. Il Cedente dichiara inoltre che gli sono stati messi a disposizione il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L.108/96, la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sul Credito ai consumatori.

7. Il Contratto sarà notificato all'Ente ceduto, il quale, per effetto della relativa Cessione, è obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla pensione

percepita mensilmente dal Cedente ed al netto delle ritenute fiscali l'importo della "Rata" prevista dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a decorrere dal mese successivo alla notifica ai sensi di legge del presente atto, e così ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta del Finanziamento. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente ove dovrà affluire la quota di pensione ceduta. La nuova modalità di versamento delle quote mensili sarà efficace nei confronti dell'Ente ceduto dal giorno della sua notifica. Il Cedente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il Contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dalla Cessionaria, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà dell'Ente ceduto, nonché del Cliente, richiedere l'esibizione del contratto originale. Il Cedente dichiara di essere stato altresì informato ed accetta fin d'ora che è facoltà della Cessionaria variare le decorrenze delle rate del piano di ammortamento in ragione delle variazioni effettuate, a vario titolo, da parte dell'Ente ceduto sulle quote trattenute.

7-bis. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Finanziaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Finanziaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Finanziaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

8. L'erogazione del Finanziamento avverrà soltanto dopo il compimento di tutti gli adempimenti all'uopo propedeutici e necessari, quali la verifica della documentazione prodotta dal Cedente, la regolare notifica della suddetta Cessione all'Ente ceduto (ivi compreso il rilascio del bene di cui all'art. 11 che segue) e, comunque, tutti gli adempimenti di legge eventualmente connessi al rapporto di lavoro tra il Cedente e l'Ente ceduto, nonché alla natura giuridica di quest'ultimo. Il Cedente autorizza la Finanziaria a non procedere all'erogazione del Finanziamento a fronte di eventuali opposizioni/contestazioni a qualsiasi titolo presentate dall'Ente ceduto (anche successivamente al rilascio del bene di cui all'art. 11 purché prima dell'erogazione del Finanziamento), a tal fine mallevando la Finanziaria da ogni responsabilità, anche nell'eventualità che la notifica della Cessione risulti regolare e che la Cessione medesima, pertanto, risulti conclusa ai sensi della Normativa di Riferimento.

9. Il Cedente prende atto che l'importo erogato - relativo alla somma richiesta, decurtata dei costi e delle commissioni a vario titolo dovuti alla Finanziaria ed espressamente indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" - sarà pari alla somma indicata alla voce «IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» riportata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", al lordo di eventuali Prefinanziamenti nonché estinzioni di precedenti prestiti o finanziamenti in corso di ammortamento.

10. Il Cedente autorizza, in modo espresso e senza necessità di ulteriore comunicazione, la Cessionaria a trattenere, in sede di liquidazione del Finanziamento ed in un'unica soluzione, gli importi relativi alle spese, costi, all'imposta di bollo sul contratto e/o alle commissioni così come indicate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Il Cedente, inoltre, autorizza espressamente la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c. e senza ulteriore conferma di incarico, a destinare direttamente parte del capitale erogato al rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili contro cessione del quinto o deleghe di pagamento già in corso di ammortamento indicati nel modulo all'unico messo a disposizione dalla Finanziaria e comprovati nella certificazione pensionistica rilasciata dall'Ente ceduto o documentazione similare. Analoga autorizzazione deve intendersi conferita per il rimborso di prestiti erogati non a fronte di cessione di quote dell'emolumento. Resta fermo che, in ogni caso di mancato perfezionamento del Contratto, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento alla Finanziaria in un'unica soluzione di quanto erogato da questa a terzi per il rimborso anticipato di altri prestiti rimborsabili anche contro cessione del quinto/pensione o deleghe di pagamento.

Il Cedente si impegna, fin d'ora, a destinare parte del capitale erogato al rimborso anticipato delle altre posizioni debitorie intestate allo stesso Cedente presso la Finanziaria, sottoscrivendo la relativa modulistica predisposta dalla Finanziaria. Il Cedente prende infine atto che nessun compenso, commissione o remunerazione devono essere direttamente corrisposti dal Cedente stesso a soggetti che a vario titolo possano comporre la rete distributiva. Ogni eventuale richiesta in tal senso da parte di questi ultimi verrà segnalata dal Cedente alla Finanziaria mediante formale comunicazione scritta.

11. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine al momento della conclusione del Contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il bene di cui al contratto, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente ceduto erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico e/o a carico dell'Ente ceduto.

12. Il Cliente, quale servizio accessorio al Finanziamento e salve opportune valutazioni della Finanziaria, può ottenere una liquidazione provvisoria sul Finanziamento (c.d. "Prefinanziamento"), alle regole di seguito riportate.

12 bis. Il Cliente si dichiara debitore nei confronti della Finanziaria dell'importo eventualmente richiesto a titolo di Prefinanziamento che si obbliga a restituire mediante rata unica, trattenuta dall'erogato del Finanziamento, imputandolo a diretta estinzione del Prefinanziamento. A tal fine il Cliente autorizza irrevocabilmente sin d'ora la Finanziaria a trattenere dal netto erogato dell'«IMPORTO TOTALE DEL CREDITO» - di cui il Prefinanziamento costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione definitiva del Finanziamento - l'ammontare erogato a titolo di Prefinanziamento. L'estinzione del debito derivante dal Prefinanziamento avverrà comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del Prefinanziamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziamento non dovesse essere erogato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare entro 10 (dieci) giorni - dalla richiesta della Finanziaria - le somme ricevute a titolo di Prefinanziamento. Il Prefinanziamento si intende concesso all'interesse nominale annuo dello 0,00% pari a complessivi euro 0,00 per l'intera sua durata.

12 ter. Il Prefinanziamento si intende valido e concluso nel momento in cui viene erogata al Cliente la somma a titolo di Prefinanziamento.

12 quater. Il Cliente si impegna a dare specifica

comunicazione dell'esistenza di vincoli sul trattamento pensionistico alla Finanziaria.

12 quinquies. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi o il Cliente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, la Finanziaria potrà richiedere la risoluzione immediata del Prefinanziamento ex art. 1456 c.c.. Il rimborso dell'importo erogato dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione ex art. 1456 c.c.. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla erogazione del Prefinanziamento, la Finanziaria avrà facoltà di esigere la restituzione dell'importo erogato.

12 sexies. Al Prefinanziamento si applicano anche le regole che disciplinano il Finanziamento, in quanto non incompatibili e comunque non in contrasto con gli articoli da 12 bis a 12 quinquies.

13. Il Cedente può recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. La comunicazione con la quale il Cedente dichiara di avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Avvera SpA - Ufficio AVVDCQ - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE).

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo indicato, di posta elettronica: cessionedelquinto@avverafinanziamenti.it, o fax al numero: +39 0522 583489 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro le 48 (quarantotto) ore successive; la lettera raccomandata s'intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini per esercitare il recesso. Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cedente che recede ai sensi del presente articolo, deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e deve pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Inoltre, il Cedente deve rimborsare alla Finanziaria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 125-ter, comma 4, del TUB, il recesso esercitato dal Cedente si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al Contratto eventualmente sottoscritti dal Cliente.

14. Il Cedente che abbia estinto anticipatamente il Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15 che segue, potrà successivamente contrarre un nuovo finanziamento rimborsabile contro cessione di quote della pensione purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

15. Il Cedente ha il diritto di rimborsare alla Finanziaria il finanziamento, anche prima della scadenza naturale del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In questo caso, il consumatore ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati. Inoltre sarà restituita al consumatore anche una quota delle Commissioni di intermediazione e delle Commissioni di attivazione pratica proporzionale rispetto alla durata residua del contratto e calcolata secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi viene, quindi, applicato il criterio del costo ammortizzato, così come meglio illustrato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", recante anche la relativa procedura di rimborso ed un esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata. Non verrà invece restituita l'imposta di bollo sul contratto prevista ai sensi di legge.

La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo che non potrà superare l'1 (uno) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Finanziamento è



\* 8 0 0 2 9 4 0 1 0 0 6 0 0 6 \*

**Segue Norme e Condizioni Generali del contratto di credito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione**

pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto di credito. Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 5, del TUB, l'indennizzo non è dovuto dal Cedente se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

**16.** Il Cedente che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della medesima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un'operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

**17.** In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno addebitati al Cedente i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività extragiudiziali esperite, anche da terzi appositamente incaricati, ai fini del recupero del credito non riscosso.

**18.** In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Finanziamento, a qualsiasi causa esso sia attribuibile (ivi compreso l'inadempimento dell'Ente ceduto), la Finanziaria ha il diritto di richiedere le penali ed i costi, nei limiti di quanto effettivamente sostenuto, per le attività legali finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei crediti, anche in sede giudiziaria. Fermo il diritto di invocare la risoluzione ex art. 1456 c.c., è facoltà della Finanziaria concedere al Cedente una dilazione di pagamento per le rate parziali o totalmente insolute, consentendone la restituzione oltre il termine della durata contrattuale inizialmente convenuta, senza applicazione di interessi, spese o penali.

**19.** Le penali ed i costi di cui agli articoli 17 e 18 precedenti, nonché le condizioni in presenza delle quali queste potranno essere modificate, sono riportate all'interno del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

**20.** La Finanziaria ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 del codice civile, nel caso d'inadempimento del Cedente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5, 10, 12 quater, 12 quinquies, 17, 18, 23, e 33 (ultimo capoverso) delle presenti Norme e Condizioni Generali.

**21.** Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa di cui all'art. 22 - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotto, così come previsto dalla Normativa di Riferimento.

**22.** A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premioria del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50, all'atto della conclusione del Contratto la Finanziaria stipula, con costi a proprio carico ed a proprio esclusivo beneficio, una polizza di assicurazione vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata del Finanziamento. Per effetto di tale polizza la premioria del Cedente determina a favore della Finanziaria la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del Finanziamento scadute prima del decesso del

Cedente. A ricezione del residuo importo da parte della Finanziaria il debito si considera estinto.

**23.** Ai sensi dell'art. 1186 codice civile il Cedente incorrerà nella decadenza del beneficio del termine qualora sia divenuto insolvente, abbia diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse, ed inoltre, nel caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'ammortamento ad assegno, di ritardato o mancato versamento da parte dell'Ente ceduto anche di una sola delle rate pattuite.

**24.** Il presente contratto di finanziamento soggiace all'imposta di registro dovuta per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, tariffa parte I allegato A, articolo 2. L'imposta di bollo sul contratto nonché quella eventualmente dovuta su estratti di conto, note, conti e simili documenti, lettere ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, è a carico del Cedente. L'onere relativo alle spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente ceduto a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dell'emolumento cedibile come disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 180/1950.

**25.** Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente ceduto, la Finanziaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della Cessione, fatta salva l'adesione alle forme di tutela derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale, aziendale, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

**26.** Il Cedente consente fin d'ora che la Finanziaria ceda a terzi il Contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente. In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cedente può sempre opporre al nuovo Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Finanziaria, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile. Il Cedente è informato, ai sensi di legge, della cessione del credito, a meno che la Finanziaria, in accordo con il nuovo Cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cedente.

**27.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Finanziaria, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le condizioni economiche e normative previste dal Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Finanziaria in forma scritta, mediante lettera semplice o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cedente non abbia comunicato alla Finanziaria il proprio recesso, le modifiche si intenderanno approvate dal Cedente stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

**28.** Il Cedente riconosce espressamente che le scritture contabili ed i relativi estratti della Finanziaria avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cedente e degli eventuali garanti anche in giudizio per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato dalla Finanziaria, ogni contraria eccezione rinunciata o rimossa.

**29.** Il Contratto, la documentazione collegata e le comunicazioni al Cedente sono redatte in lingua italiana.

**30.** Il Cedente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese:

- copia completa del Contratto aggiornato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; tale diritto non sussiste se la Finanziaria, al momento della richiesta, ha già comunicato al Cedente la propria intenzione di rifiutare la richiesta di Finanziamento;
- una tabella di ammortamento relativa al Finanziamento che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

**31.** Il Cedente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela della Finanziaria, sito in: Avvera SpA - Gruppo Credem - Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) o per via telematica alla casella e-mail: [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it) oppure [reclami@avverafinanziamenti.it](mailto:reclami@avverafinanziamenti.it), o attraverso il sito internet ([www.avverafinanziamenti.it](http://www.avverafinanziamenti.it)). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cedente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cedente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Finanziaria. Il Cedente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cedente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Finanziaria.

Resta comunque ferma la facoltà del Cedente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per

chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cedente.

**32.** La Finanziaria fornisce al Cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente medesimo, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Cliente potrà decidere se ricevere tale comunicazione periodica, ai costi indicati nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", in forma cartacea o mediante altro supporto durevole elettronico (gratuito) preventivamente prescelto dal Cliente nell'apposita sezione "Modalità invio comunicazioni periodiche di trasparenza" del presente Contratto. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni può ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Finanziaria ha sostenuto per la relativa produzione.

**33.** Fermo quanto stabilito nell'articolo precedente relativamente alle comunicazioni periodiche di trasparenza, l'invio delle ulteriori comunicazioni al Cedente - quali ad esempio lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Finanziaria - viene effettuata dalla Finanziaria medesima, nel rispetto della normativa di riferimento, all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. In tal senso, il Cedente riconosce e accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione). Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di sistemi informatici, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di documento elettronico.

Qualora il Cedente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Finanziaria, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate dalla Finanziaria a mezzo posta cartacea, all'indirizzo di residenza del medesimo o altro indirizzo all'uopo comunicato per iscritto dal Cliente alla Finanziaria.

È fatto espresso divieto al Cedente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso gli agenti in attività finanziaria della Finanziaria (di seguito "agenti") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al Cedente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: agenti, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Finanziaria, che non siano legati al Cedente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, se ciò non è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.